SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1960

(17ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini » (813) (*D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri e Gorrieri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE *Pag* 165, 169, 171, 172
BATTISTA 169, 170, 171
GELMINI 167, 168, 170
MONTAGNANI MARELLI . 171
MORO, *relatore* 165, 168, 169, 170, 172

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Battista, Bussi, Gava, Gelmini, Iorio, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Pennavaria, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zannini.

M O R O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri e Gorrieri ed altri: « Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini » (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri e Gorrieri ed altri: « Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi certamente ricordano, la discussione di questo disegno di legge, iniziatasi nella scorsa seduta, era stata rinviata su richiesta del relatore e col consenso pressochè unanime della Commissione.

M O R O , *relatore*. Vorrei aggiungere alcune cose a quanto ho detto la volta scorsa.

Ho presentato un nuovo testo del disegno di legge con lo scopo di riassumere e di sottolineare quegli aspetti del problema che gia

avevano costituito la base delle due proposte di legge originarie presentate alla Camera, cioè per riaffermare l'esigenza di una disciplina igienico-sanitaria da una parte, e quella di una qualificazione professionale dall'altra, anche perchè una maggiore e migliore comprensione delle esigenze di ordine igienico-sanitario in questo settore è necessaria.

Ho avuto occasione di studiare la questione insieme col Direttore generale del Ministero della sanità; il Ministero, proprio in questi giorni, sta preparandosi a dare una disciplina al settore attraverso decisioni di ordine amministrativo. Il Ministero della sanità è veramente molto preoccupato dell'attuale andamento delle cose nell'ambito delle professioni di barbiere e di parrucchiere, tanto più che si tratta di due professioni che stanno sempre più allargandosi attraverso una serie di servizi che vanno anche al di là di quelle che sono le strette ed antiche concezioni del mestiere; pertanto, ha già predisposto una circolare contenente una serie di istruzioni che sarà emanata nei primi giorni del mese prossimo e sarà fatta pervenire a tutti i medici provinciali e ai prefetti, proprio al fine di richiamare e di sottolineare la necessità di questa disciplina di ordine igienico-sanitario. Il Ministero della sanità dichiara che il vigente sistema non è assolutamente sufficiente, poichè non basta garantire l'igienicità dei locali, ma è indispensabile arrivare anche a un controllo dei procedimenti; è difficilissimo, naturalmente, e questo è uno dei primi rilievi che faccio io stesso, arrivare ad un controllo dei procedimenti, ma il Ministero chiede che almeno siano rispettate le forme di igiene non soltanto nei confronti dei locali, ma anche nei confronti delle attrezzature e delle suppellettili. Inoltre, il Ministero chiede che vi sia una disciplina per quanto riguarda le persone che si dedicano al mestiere, poichè il contagio che spesso deriva proprio dalle botteghe di barbiere o di parrucchiere è veramente grave, tanto è vero che in questa circolare, la prima che il Ministero ha predisposto, si chiede l'adozione, anche per la categoria in questione, delle norme contenute nell'articolo 262 del testo unico delle leggi sanitarie circa l'obbligo della visita sanitaria preventiva e di quella periodica di controllo. Da ciò deriva che, dal punto di vista igienico-sanitario, il Ministero richiede delle misure anche più severe e più strette di quanto non abbia fatto io stesso nel testo che ho presentato alla Commissione. Pertanto, qualora volessimo accogliere le proposte che fa il Ministero della sanità, si dovrebbe arrivare a queste conclusioni: che la disciplina di ordine igienico-sanitario è assolutamente indispensabile, e che tale disciplina non può essere limitata, cioè non deve essere resa obbligatoria soltanto nei centri di 30.000 abitanti, poichè in tal caso non interesserebbe neppure trecento Comuni italiani, mentre, affinchè sia efficiente, è indispensabile che sia estesa almeno anche ai Comuni che contano 10.000 abitanti. I Comuni più piccoli avrebbero anch'essi la facoltà di adottare tale disciplina, poichè è chiaro che il Ministero della sanità sarebbe favorevole a renderla obbligatoria per tutti. Ai fini cui ho accennato poc'anzi, della introduzione della disciplina prevista nell'articolo 262 del testo unico delle leggi sanitarie, detto Ministero chiede pertanto che venga inserito nel disegno di legge un articolo 3-*bis* del seguente tenore:

« Sono estese all'esercizio dell'arte dei barbieri e dei parrucchieri per signora le disposizioni previste dall'articolo 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Tale misura è rivolta soprattutto a determinate zone, come ad esempio quelle colpite dal tracoma, poichè si è riscontrato che proprio attraverso le manipolazioni dei barbieri il tracoma ha avuto in alcune località una diffusione notevolissima.

Per ciò che riguarda la qualificazione professionale, nel testo che ho presentato ho rinunciato a qualsiasi richiesta di una prova d'esame, poichè ho avuto la sensazione, sia nel corso della discussione che è stata iniziata in questa sede la volta scorsa, sia da incontri privati con taluni membri della Commissione, che la richiesta dell'esame fosse ritenuta eccessiva. Pertanto, ho limitato l'accertamento della qualificazione professionale

ad elementi puramente obiettivi, e in primo luogo ho proposto che sia concessa l'autorizzazione ad esercitare l'attività di barbiere o di parrucchiere a tutte quelle imprese che sono già iscritte in un qualunque Albo delle imprese artigiane, e che tale iscrizione sia certificata dalla Commissione provinciale dell'artigianato. Ciò per consentire che un barbiere o un parrucchiere, di qualsiasi provincia egli sia, possa liberamente esercitare la sua attività in tutte le altre zone d'Italia.

L'altra norma sulla quale avrei puntualizzato la situazione è quella che riguarda l'apprendistato, per conseguire il quale ho proposto di rimettersi a quanto previsto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 29, in modo che tutti coloro che abbiano compiuto l'apprendistato siano considerati qualificati professionalmente. Inoltre, secondo la mia proposta, debbono essere considerati qualificati tutti coloro che già prestano la loro opera professionale qualificata presso le attuali botteghe di barbiere o parrucchiere. Mi pare che in tal modo non si vada contro i princìpi che regolano oggi le attività di lavoro nel nostro Paese relativamente alla possibilità di intrapresa garantita a tutti. Nello stesso tempo, si disciplina la materia in modo che non abbiano la possibilità di iniziare delle intraprese del genere coloro che non hanno alcuna qualificazione; questa, infatti, è stata la preoccupazione fondamentale dei presentatori dei due disegni di legge originari, i quali lamentavano l'ingresso nelle attività professionali di elementi che arrivano soprattutto nei grossi centri senza alcuna preparazione e che, attraverso l'esercizio di un mestiere considerato poco importante dal punto di vista della qualificazione, riescono ad ottenere dei permessi di soggiorno, e quindi l'immissione nell'ambito economico delle grandi città, creando in tal modo una grave concorrenza a carico delle imprese che già esercitavano la loro attività.

G E L M I N I . La Commissione è stata posta, nel corso di questa discussione, praticamente di fronte a tre testi diversi, e per molti aspetti opposti l'uno all'altro.

Il primo era quello che ci veniva dalla Camera, un testo che intendeva disciplinare le attività di barbiere e parrucchiere stabilendo alcune condizioni sanitarie necessarie per lo svolgimento di questo lavoro, e stabilendo anche di delegare ad una apposita commissione la facoltà di decidere se, quando e come queste attività potevano essere iniziate, tenendo conto di diversi e svariati fattori, come la densità della popolazione, l'importanza del centro, eccetera.

Successivamente, il senatore Moro ci ha presentato e illustrato un testo che introduceva praticamente un nuovo ordinamento per la categoria, poichè stabiliva un periodo di apprendistato e un esame che, in sostanza, equivaleva alla richiesta di una patente di mestiere.

Oggi il relatore ha presentato e illustrato nei suoi termini essenziali un altro testo che, in pratica, secondo quanto ho potuto comprendere da una lettura ancora piuttosto affrettata, esclude ogni e qualsiasi disciplina, ed apre la possibilità che il mestiere di barbiere e di parrucchiere sia esercitato da chiunque e dovunque lo si voglia. Il solo limite posto è quello di un periodo di apprendistato, e vedremo più avanti, anche se brevemente, che questo limite non può rappresentare di per se stesso una disciplina dell'attività.

A me sembra che il contrasto fra la prima e la seconda, e fra la seconda e la terza proposta che abbiamo in esame, sia profondo e, a mio avviso, prima di giungere ad una qualsiasi conclusione, la Commissione dovrebbe stabilire se vuole una disciplina dell'attività o se vuole una cosa del tutto diversa, cioè se intende chiedere al barbiere o al parrucchiere che apre il nuovo esercizio una qualificazione che, del resto, non è richiesta a nessun altro artigiano.

Come dicevo, la Camera ci proponeva una disciplina dell'esercizio dell'attività, e ora il senatore Moro ci propone la disciplina della capacità professionale; sono cose veramente molto diverse, anzi opposte Infatti, se ci orientiamo verso la richiesta di una capacità professionale ai fini di poter esercitare il mestiere, è certo che non potremo fermarci alla

categoria dei barbieri e dei parrucchieri; a un dato momento la richiesta di questa capacità potrà essere estesa ad altre categorie, e chiunque vorrà esercitare una attività artigianale in Italia dovrà essere munito di una qualificazione iniziale. Io penso che la selezione naturale sia il criterio più idoneo, poichè è chiaro che il barbiere che voglia iniziare una attività e la eserciti male non richiamerà più nessuno nella sua bottega, e dopo breve tempo sarà costretto a chiudere.

L'ultima proposta del senatore Moro, di stabilire una certa qualificazione mediante un periodo di apprendistato, dovrebbe servire ad accertare una determinata capacità in colui che inizia l'attività di barbiere o di parrucchiere. Ma si giunge, poi, esaminando il testo proposto, a tale conclusione? A me sembra che, di questo passo, si complichi burocraticamente tutta la questione senza andare incontro a nessuna delle esigenze manifestate dalla categoria, e senza neppure garantire al pubblico che sarà servito in un certo modo piuttosto che in un altro. Infatti, quando al quinto comma dell'articolo 2 del testo da lui proposto il senatore Moro dice: « Tale qualificazione si intende inoltre conseguita da chi abbia compiuto, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 29, il periodo di apprendistato presso una bottega di barbiere o di parrucchiere per signora oppure da chi vi presti, a qualunque titolo, la sua opera professionale qualificata », esclude completamente quella che è la disciplina dell'apprendistato, poichè è risaputo anzitutto che esistono i corsi celeri tenuti presso varie ditte, vari enti, che durano alcuni mesi.

M O R O , *relatore*. Io mi riferisco all'apprendistato considerato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 29, perciò non a quello relativo ai corsi tenuti da una qualsiasi Casa. Si prevedono pertanto cinque anni di apprendistato.

G E L M I N I . D'accordo, ma la seconda parte del quinto comma dell'articolo 2 dice, come ripeto: « ... oppure da chi vi presti, a qualunque titolo, la sua opera professionale qualificata ». Posso del resto fare un esempio: il barbiere, che già esercita, assume un dipendente che proviene da uno di quei cosiddetti corsi celeri, con l'intesa di dargli una qualificazione; poichè, nel momento in cui gliela dà, detto dipendente può andare ad aprire un altro esercizio, questo fatto spalanca le porte ad una apertura indiscriminata, e priva di ogni disciplina, dell'attività di barbiere e di parrucchiere.

Per questi motivi, prima di addentrarci nell'esame particolare dei singoli articoli che ci vengono proposti, è bene che noi stabiliamo con precisione che cosa intende fare la Commissione circa le varie proposte che sono state presentate, poichè l'una è diametralmente opposta all'altra. Intendiamo stabilire che la categoria ha diritto ad una disciplina per quanto riguarda l'apertura dei nuovi esercizi? Stabiliamo invece che per aprire un nuovo esercizio è necessaria una qualificazione? Oppure stabiliamo che quando un dipendente ha frequentato un corso o ha prestato la sua opera in una bottega di barbiere o di parrucchiere ha il diritto di ottenere automaticamente l'autorizzazione ad aprire un nuovo esercizio?

Se non chiariamo a noi stessi questi intenti, è certo che non riusciremo a stabilire con precisione delle norme.

Noi abbiamo qui praticamente un altro testo, il testo della Camera emendato in alcune sue parti; perchè noi siamo ancora convinti della necessità di una disciplina delle attività che tenga conto dell'opportunità non dico di restringere ma di limitare l'apertura di nuovi esercizi, perchè non avvenga, per esempio, che in una determinata località si aprano venti botteghe di barbiere con cinquanta clienti. È una questione che è stata posta e risolta in questo modo alla Camera dopo una lunga discussione. Non è detto che noi dobbiamo accettare tutto quello che ci viene dalla Camera: ma risulta che il testo inviatoci è stato elaborato attraverso un ampio dibattito e tiene conto anche di alcune esigenze manifestate dalla categoria.

Mi permetterò di sottoporre al Presidente della Commissione questo testo.

E vorrei concludere con una proposta. Siccome ci troviamo di fronte ad un materiale

molto ampio, ed in qualche punto contrastante, dopo che la Commissione avrà esaurito la discussione circa l'orientamento da prendere, propongo che venga nominata una sottocommissione composta di tre senatori, che prenda in esame tutto il vasto materiale e tenti di delineare un testo sulla base di indicazioni formulate di massima dalla Commissione.

B A T T I S T A . Lo studio che ha fatto il relatore collega Moro è veramente pregevole, poichè con le sue proposte di emendamento ha reso l'impostazione del disegno di legge al nostro esame accettabile: esso veniva, in un certo senso, a creare una corporazione dei barbieri. Ora ogni aspetto vincolistico verrebbe a scomparire.

Vorrei sottoporre all'onorevole relatore e collega una espressione che ricorre sempre in maniera circolare in tutti gli articoli del provvedimento e che ritengo debba essere chiarita. All'articolo 1, infatti, è detto che i Comuni hanno facoltà di disciplinare con apposite norme, di cui all'articolo successivo, da approvarsi dai Consigli comunali, eccetera. È chiaro che colui che legge il primo articolo si aspetta che agli articoli successivi vi siano non dei criteri uniformi che regolino insieme la materia, ma delle norme vere e proprie. Invece all'articolo 2, dove ci dovrebbero essere tali disposizioni previste, si apprende che « Le norme di cui al precedente articolo devono prevedere apposita licenza valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati ed è concessa previo accertamento..., eccetera eccetera ».

L'articolo 4 dice che coloro che al momento della pubblicazione delle norme di cui all'articolo 1 esercitino i servizi professionali, sono autorizzati a continuare l'attività, purchè richiedano la licenza prevista dall'articolo 2. E questa è una norma. Ora le norme forse sostanzialmente ci sono tutte, ma mi sembra che siano esposte in modo non chiaro, tanto da creare in chi legge il disegno di legge una certa perplessità e preoccupazione.

Io proporrei di sopprimere la dizione « secondo le norme di cui agli articoli successivi », e di fare invece un articolo ultimo nel quale si dica che certe disposizioni del presente disegno di legge dovranno essere attuate in base a regolamento che sarà approvato dal Comune; vale a dire, riferirsi all'applicazione di un regolamento da approvarsi, ma non parlare più di norme che non si riesce bene a capire dove sono e quali sono.

Mi permetto inoltre di rilevare un'altra incongruenza nel disegno di legge: non comprendo perchè coloro che abitano in un capoluogo di Provincia o in Comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti abbiano assicurate tutte le garanzie igienico-sanitarie di questo mondo, mentre nei più piccoli Comuni queste garanzie non debbano essere prese. Se si ritiene opportuno da parte del Ministero della sanità di attuare tutte le norme igieniche e sanitarie nei Comuni capoluoghi ed in quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, penso che il Ministero dovrebbe anche preoccuparsi che le stesse norme e la stessa disciplina vengano imposte in tutti i Comuni e specialmente per i negozi di parrucchieri per signora, nei quali, come si sa, vengono usati decoloranti per i capelli, creme e cosmetici vari, che effettivamente possono dare preoccupazione ai clienti.

Propongo, quindi, di togliere la limitazione di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Vorrei, infine, chiedere una spiegazione al senatore Moro: là dove nell'articolo 2 si parla di requisiti, si deve intendere coloro che abbiano compiuto alla data del 19 gennaio 1955 il periodo di apprendista presso una bottega di parrucchiere e barbiere, oppure coloro che vi prestano a qualunque titolo la loro opera professionale qualificata?

M O R O , *relatore*. Si deve intendere chi presta la sua opera professionale qualificata.

P R E S I D E N T E . Vorrei riassumere la discussione. Mi sembra esatto quanto ha osservato il senatore Gelmini: dobbiamo quindi intenderci sulle linee direttive fondamentali che ci debbono guidare nella formulazione del disegno di legge in esame. Sono emerse, *grosso modo*, due tesi: la prima è una tesi corporativa, o, se vogliamo adoperare un termine meno compromet-

tente, la tesi che considera il prevalente interesse di categoria, con riflessi benefici in favore del Comune. La seconda tesi considera prevalente l'interesse per il Comune con riflessi che possono essere anche favorevoli per la categoria.

La prima tesi si incentra sull'istituto della licenza e sulla disciplina delle attività, prende in considerazione — come ha detto il senatore Gelmini — in primo luogo l'interesse della categoria, cercando di limitare in tutti i modi la concorrenza, per dare un più ampio spazio vitale, un più ampio respiro ai singoli esercenti la professione, e che pertanto fa capo all'istituto della licenza, il cui rilascio è di competenza dei Comuni.

Questa era la tesi discussa dalla Commissione nella seduta precedente e che mi sembra sia stata, in linea di massima, bocciata.

L'altra tesi è quella che fa capo all'istituto dell'autorizzazione, il classico istituto della autorizzazione, il quale non concede dei poteri assolutamente discrezionali alle autorità comunali, ma soltanto dei poteri di accertamento della sussistenza di certe condizioni igienico-sanitarie affinchè si possa esercitare una determinata professione. Quindi emerge la preoccupazione primaria dell'interesse pubblico, del servizio pubblico e quella secondaria che ne deriva, pur essendo sottaciuta, di una disciplina di attività che possa effettivamente tornare anche indirettamente a vantaggio della categoria; ma solo indirettamente, essendo viceversa preminente l'interesse di garantire un servizio al pubblico dal punto di vista igienico-sanitario se non perfetto, per lo meno senza pericoli, per evitare quegli inconvenienti che sono stati indicati dal relatore.

Questo è il punto fondamentale che trattano i due disegni di legge e sul quale noi dobbiamo decidere.

Il secondo punto mi pare si possa riassumere così: qui ci sono due specie di norme alle quali noi vogliamo sottoporre la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini: norme di disciplina igienico-sanitaria e norme concernenti la capacità, diciamo così, professionale. Per entrambe le due specie di norme lo schema di disegno di legge del relatore prevede che esse diventino obbligatorie per i Comuni al di sopra dei 30 mila abitanti; prevede che esse siano facoltative per i Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti.

Ora mi sembra che si debbano distinguere le norme di carattere igienico-sanitario da quelle relative alla capacità professionale, affermando che le norme di carattere igienico-sanitario sono valevoli per tutti i Comuni, direi anzi che sono valevoli ancor più per i Comuni più piccoli, dove sono possibili contagi più frequenti che non nelle grandi città. Se si distingue fra norme igieniche e norme di capacità professionale, sarà possibile comprendere sotto la disciplina delle prime tutti i Comuni, sotto la disciplina delle seconde soltanto i Comuni che abbiano più di 30.000 abitanti.

B A T T I S T A . Ormai l'attività del barbiere da uomo è diventata un'attività secondaria rispetto a quella del parrucchiere per signora che esiste in tutti i paesi, anche nei più piccoli.

M O R O , *relatore*. L'apprendistato c'è anche nei piccoli paesi.

G E L M I N I . Non sempre.

M O R O , *relatore*. Desidero ricordare semplicemente questo: gli apprendisti artigiani, in base alla legge del 1955, non gravano più, per i contributi, a carico dell'artigianato. La conclusione è che anche gli apprendisti barbieri dei piccoli centri sono tutti distribuiti presso l'Ufficio del lavoro o presso la Commissione provinciale dell'artigianato; per cui la disciplina dell'apprendistato, anche per i barbieri di qualsiasi centro d'Italia, è uguale, identica, ed è sul fondamento di questa disciplina che mi pare che noi possiamo estendere questa esigenza di qualificazione professionale a tutto il territorio nazionale anzichè limitarla soltanto ai centri che superino un certo numero di abitanti.

P R E S I D E N T E . Quello che è fondamentale è questo, mi sembra, che le norme di carattere igienico-sanitario debbono essere estese a tutti i Comuni.

Terzo punto che mi sembra acquisito è che le norme di carattere sanitario non si debbano limitare soltanto all'ambiente di lavoro e ai procedimenti tecnici di lavorazione, ma debbano anche prevedere la visita preventiva della persona che esercita la professione.

Circa la questione sollevata dal senatore Battista, mi pare che si entri in una materia solamente tecnica. Sarà quindi questione di elaborare un po' le varie norme.

B A T T I S T A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Mi sembra peraltro che un'altra questione di principio importantissima sia quella prevista nell'articolo 4, sulla quale noi dobbiamo soffermarci, ed è che avverso il rifiuto dell'autorizzazione che emette il Comune è previsto l'appello alla Commissione provinciale per l'artigianato in un primo tempo, e alla Giunta provinciale amministrativa in seconda istanza.

Ora un organo amministrativo non può assolutamente dipendere da un organo categoriale, e vorrei dire che è contro tutta la impostazione del disegno di legge questa previsione, perchè se noi facciamo un disegno di legge ponendo in primo piano, come orientamento, l'interesse pubblico, e ponendo in secondo piano, e per riflesso derivato, gli interessi di categoria, non possiamo, in un secondo momento, cioè al momento della decisione, elevare un organo di categoria a giudice di appello del Comune che rappresenta l'interesse pubblico.

Desidererei perciò che anche su questo punto ci fosse una chiara soluzione, perchè attraverso l'appello contro la decisione della Commissione comunale si vada davanti alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di Stato, ma non si ricorra alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Questi mi sembrano i punti fondamentali del disegno di legge. Se noi decidiamo su questi punti nella seduta odierna, potremo accogliere la proposta del senatore Gelmini, cioè la nomina di una sottocommissione la quale rediga poi il testo emendato che, in una successiva seduta, verrebbe sottoposto all'approvazione dell'intera Commissione.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Sui punti fondamentali sui quali verte la discussione, io ho l'impressione che la maggioranza della Commissione sia orientata verso il liberalismo; cioè chiunque lo desideri, possa aprire un negozio di barbiere. Indubbiamente è una proposizione molto suggestiva, in linea, direi, astratta; però, nella realtà concreta, nella nostra società, io credo che questo principio potrebbe essere fonte di notevoli inconvenienti.

Le attività terziarie da troppo tempo sono considerate la valvola di sicurezza di un'economia che non è equilibrata. Cosicchè si hanno una disoccupazione cronica di massa e una sottoccupazione cronica di massa. I disoccupati, anche se il Presidente della Confindustria ci comunica che sono diminuiti, in realtà non lo sono affatto, o per lo meno non lo sono in maniera apprezzabile. Vi sono ancora circa due milioni di disoccupati e alcuni milioni di sottoccupati, con una tendenza allo aumento e non alla diminuzione. Si parla inoltre di disoccupazione tecnologica. Alla Pirelli, ad esempio, un lavoratore di cinquant'anni di età si considera usurato, incapace di prendere parte alla produzione; e l'automazione aggrava questa situazione. La classe dirigente italiana, e il Governo che la rappresenta, credono che la soluzione di questo problema sia proprio quella di fare delle attività terziarie la valvola di sicurezza. Ma noi non possiamo ammettere che il lavoratore espulso dal processo produttivo, sia nelle campagne che nelle città, trovi momentaneamente un apparente sollievo nel dedicarsi a una professione relativamente facile come quella

del barbiere. Come mi diceva poco fa il senatore Valenzi, quanti sono coloro che nella vita hanno fatto il barbiere sotto le armi, in marina, ... in carcere anche. Si dà il caso di un operaio della Pirelli, della Montecatini della Snia, cacciato via per una ragione magari tecnica, perchè la macchina sostituisce il suo lavoro, gli dànno qualche centinaio di migliaia di lire come indennità di buonuscita: si ricorda di saper adoperare, più o meno bene, il pennello e il rasoio; vede un negozio libero, lo prende in affitto, magari firma il contratto per due anni sperando che le cose gli vadano bene; prende i mobili a rate, si organizza. Per acquistarsi la clientela fa una concorrenza poco leale diminuendo le tariffe rovina magari due o tre barbieri onesti che da anni e anni, pazientemente, si erano acquistata tale clientela. E dopo qualche mese il barbiere improvvisato fallisce lasciando il padrone di casa senza la possibilità di riscuotere l'affitto, i mobili gli vengono portati via, non paga gli altri debiti, sparisce dalla circolazione: le sue illusioni sono frantumate. il suo piccolo capitale vaporizzato; ma intanto il danno creato agli altri suoi colleghi, che avevano radici professionali più profonde, è stato notevole, e c'è stato un danno economico anche nazionale per tutto quel materiale acquistato e non pagato. E questo si verifica, e si verifica largamente.

Quindi, nell'apprezzare l'uno o l'altro principio, noi dobbiamo scendere un pochino dalla posizione teorica, che è enormemente suggestiva, anche per noi; ma non bisogna esagerare, bisogna tenersi alla realtà, e la realtà della società italiana è questa, che i princìpi non si possono mantenere tranquillamente in astratto: bisogna attuarli in concreto nella società come essa è, e la società come essa è modestamente l'ho descritta poc'anzi.

Le attività terziarie non possono essere una specie d'imponibile di mano d'opera, debbono essere un onere che s'ingrana e si equilibra organicamente nell'attività dell'agricoltura e dell'industria. Noi troppe volte ne vogliamo fare la riserva e la valvola di sicurezza della disoccupazione.

Quindi i tre colleghi che saranno nominati a fare parte della sottocommissione tengano conto di questa realtà.

M O R O , *relatore*. Signor Presidente, chiedo un chiarimento. Lei ha fatto un'eccezione fondamentale in partenza, in ordine all'articolo 3. Lei dice che la Commissione provinciale per l'artigianato è una Commissione categoriale. Io vorrei permettermi di sottolinearne l'aspetto diverso.

La Commissione provinciale per l'artigianato, mi pare che abbia una funzione non di categoria, ma si riferisce a una categoria con la partecipazione di tutte le rappresentanze delle Amministrazioni dello Stato.

P R E S I D E N T E . Senatore Moro, non si può sottoporre un ente locale come il Comune o come la Provincia a un organo che, comunque costituito, deve difendere una categoria. Noi abbiamo detto che il nostro disegno di legge si differenzia da quello della Camera dei deputati per questa impostazione diversa: preminente interesse pubblico di fronte all'interesse di categoria. Bisogna essere logici!

Allora sul primo punto io desidero che la Commissione si pronunci, cioè autorizzazione o licenza. Licenza è la disciplina di categoria, autorizzazione è la disciplina pubblica.

Chi approva il principio dell'autorizzazione è pregato di alzare la mano.

(*È approvato il principio dell'autorizzazione*).

Secondo punto: estensione a tutti i Comuni della disciplina igienico-sanitaria, indipendentemente dal dato della popolazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

(*È approvato*).

Terzo punto: che tra le condizioni di carattere sanitario, relative all'ambiente e ai procedimenti di lavorazione, sia compresa anche quella relativa alle condizioni sanitarie del lavorante.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

(*È approvato*).

Quarto punto: che i gradi di appello di ricorso vengano esperiti attraverso le normali vie di giustizia amministrativa.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

(*È approvato*).

Possiamo ora procedere alla nomina della sottocommissione: se non si ha nulla in contrario, chiamo i senatori Moro, Gelmini e Zannini a costituirla.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari